

ACCORDO TRA LA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE CAMONICA E L'UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELL'ALTA VALLE CAMONICA PER LO SVOLGIMENTO DELLA FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PALAGHIACCIO IN COMUNE DI TEMU' - APPENDICE PER LA REVISIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA (PFTE) DEL NUOVO PALAGHIACCIO NEL COMUNE DI TEMÙ (BS)

Sommario

Parti	1
Premesse	1
Articolo 1 - Oggetto	3
Articolo 2 – Finalità della revisione del PFTE	3
Articolo 3 - Durata	4
Articolo 4 – Aspetti finanziari	4
Articolo 5 - Ruolo e competenze delle parti	4
Articolo 6 - Disposizioni finali	4

Parti

La COMUNITÀ MONTANA DI VALLE CAMONICA, di seguito per brevità anche solo Comunità Montana, con sede in Breno (Bs), piazza F. Tassara n. 3, nella persona del delegato Gianluca Guizzardi, in forza della Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 185 del 23 settembre 2024, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente;

E

L'UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELL'ALTA VALLECAMONICA, di seguito per brevità anche solo Unione, con sede a Ponte di Legno (Bs), Via salimmo, 3 - Codice Fiscale 02180620987 nella persona del Presidente Stefano Tomasi, legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente.

Premesse

La Comunità Montana di Valle Camonica opera in coerenza con gli obiettivi strategici di sviluppo sostenibile, coesione territoriale e valorizzazione delle aree montane previsti dalla Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), dal Programma Regionale di Sviluppo della Lombardia 2023-2028 e dalle politiche del Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane (FOSMIT), perseggiando finalità di

contrasto allo spopolamento, all'invecchiamento demografico e alla desertificazione delle fasce più giovani della popolazione, nonché di sostegno alle attività agro-silvo-pastorali, alla cultura alpina e alla valorizzazione del patrimonio sportivo e turistico del territorio camuno.

In tale contesto, la realizzazione e la successiva revisione del progetto del nuovo Palaghiaccio di Temù si configurano come strumenti di politica attiva per la rivitalizzazione socioeconomica dell'Alta Valle Camonica e per il rafforzamento della capacità attrattiva del comprensorio montano.

Con deliberazione della Giunta Esecutiva della Comunità Montana n. 185 del 23/09/2024 e della Giunta dell'Unione dei Comuni n. 27 del 09/10/2024 è stato approvato e successivamente(14/10/2024) sottoscritto il Protocollo d'intesa tra la Comunità Montana di Valle Camonica e l'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Valle Camonica per la fase di progettazione del nuovo Palaghiaccio nel Comune di Temù (BS);

La Comunità Montana, in attuazione di tale protocollo, ha curato la progettazione e approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 36/2023, concludendo con esito positivo la Conferenza dei Servizi del 26/09/2025 (prot. n. 11057/2025);

Successivamente, l'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Valle Camonica, con nota del 28/10/2025 (prot. n. 12430/2025), ha rappresentato l'esigenza di procedere alla revisione del PFTE al fine di assicurare la sostenibilità economico-finanziaria dell'intervento e contenere l'investimento complessivo entro il tetto massimo di € 12.000.000,00, in coerenza con le risorse disponibili e con i principi di efficienza, trasparenza e proporzionalità di cui al D.Lgs. 36/2023;

Nell'ambito delle forme consensuali di esercizio e cooperazione organizzativa dell'azione amministrativa tra enti pubblici, rientrano a pieno titolo gli "accordi" nel modello generale individuato dall'articolo 15 della legge n. 241 del 1990: l'accordo è uno strumento procedurale "per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune" di più amministrazioni e funge da strumento normativo di sollecitazione di una possibile ricomposizione, in via consensuale, della inevitabile frammentazione delle competenze tra più livelli e soggetti amministrativi. L'accordo ha lo scopo di assolvere una funzione pubblica, concentrando le scelte e gli interessi decisionali attraverso un negozio consensuale con natura plurisoggettiva pubblica, autolimitando le amministrazioni coinvolte mediante una sequenza procedimentale di reciproche concessioni e obblighi per la risoluzione di "interessi comuni" (è prevalente la finalizzazione istituzionale perseguita), avendo cura di esercitare le specifiche competenze mediante "complementari e sinergiche" attività per realizzare il miglior risultato possibile dell'interesse pubblico che è alla base dell'accordo.

La Comunità Montana di Valle Camonica conferma la propria disponibilità a svolgere la funzione di soggetto attuatore per la fase di revisione progettuale, riconoscendone la valenza comprensoriale e strategica per lo sviluppo turistico e sportivo dell'Alta Valle;

Le parti ritengono pertanto necessario integrare il Protocollo d'intesa del 2024 con il presente atto, al fine di disciplinare la nuova fase di progettazione, nel rispetto delle modalità di cofinanziamento e delle condizioni operative già previste nella convenzione principale.

Visto il comma 14 dell'art. 62 del d.lgs 36/2023 che testualmente recita: “*Due o più stazioni appaltanti possono decidere di svolgere congiuntamente, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, una o più fasi della procedura di affidamento o di esecuzione di un appalto o di un accordo quadro di lavori, servizi e forniture, purché almeno una di esse sia qualificata allo svolgimento delle fasi stesse in rapporto al valore del contratto. Le stazioni appaltanti sono responsabili in solido dell'adempimento degli obblighi derivanti dal codice. Esse nominano un unico RUP in comune tra le stesse in capo alla stazione appaltante delegata. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15. Se la procedura di aggiudicazione è effettuata congiuntamente solo in parte, le stazioni appaltanti interessate sono congiuntamente responsabili solo per quella parte. Ciascuna stazione appaltante è responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal codice unicamente per quanto riguarda le parti da essa svolte a proprio nome e per proprio conto.*”.

Visto l'articolo 15 della Legge 07/08/1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Legge sul procedimento amministrativo”, a tenore del quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Visto l'articolo 107 della Legge 18/08/2000 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Testo unico degli Enti Locali”, in merito alle funzioni e responsabilità dirigenziali;

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto

Il presente atto costituisce appendice integrativa al Protocollo d'intesa del 2024 e ha per oggetto la revisione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) del nuovo Palagiaccio nel Comune di Temù (BS), da svilupparsi in conformità ai principi di sostenibilità, efficienza e risultato e all'art. 41 e seguenti del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 2 – Finalità della revisione del PFTE

La revisione progettuale è finalizzata a:

- contenere il costo complessivo dell'intervento entro il limite massimo di € 12.000.000,00;

- garantire la sostenibilità economico-gestionale dell'impianto;
- assicurare la coerenza del modello gestionale con i principi di concorrenza e apertura al mercato;
- salvaguardare le funzioni sportive e sociali fondamentali dell'opera, in linea con le finalità di sviluppo territoriale e di valorizzazione delle aree montane.
- salvaguardare le funzioni sportive e sociali fondamentali dell'opera, in linea con le finalità di sviluppo territoriale e di valorizzazione delle aree montane, favorendo la fruibilità pluristagionale e l'utilizzo multifunzionale della struttura quale presidio di socialità, formazione e promozione della cultura alpina.

Articolo 3 - Durata

Il presente protocollo integrativo decorre dalla data della sottoscrizione e mantiene efficacia sino al completamento della fase di revisione del PFTE e alla trasmissione del progetto agli enti interessati.

Articolo 4 – Aspetti finanziari

Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente atto sono regolati conformemente all'articolo 4 della convenzione sottoscritta il 14/10/2024, restando inteso che le spese relative all'attività di revisione saranno ripartite secondo le modalità di cofinanziamento ivi previste.

La Comunità Montana potrà anticipare, nei limiti delle proprie disponibilità, le somme necessarie per l'avvio delle attività, salvo successivo rimborso a carico del soggetto beneficiario.

Le attività previste dal presente atto si intendono coerenti con le linee di intervento strategico della Comunità Montana di Valle Camonica e del Consorzio Comuni BIM, quali enti promotori delle politiche di valorizzazione delle risorse montane e di sostegno agli investimenti a rilevanza comprensoriale.

Articolo 5 - Ruolo e competenze delle parti

L'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Valle Camonica, in qualità di ente beneficiario del finanziamento, individua gli indirizzi strategici e approva gli atti relativi alla revisione del PFTE.

La Comunità Montana di Valle Camonica, in qualità di soggetto attuatore, cura:

- l'affidamento e la gestione dell'incarico di revisione progettuale;
- il coordinamento tecnico e amministrativo delle attività;

Articolo 6 - Disposizioni finali

Rimangono ferme tutte le clausole del Protocollo d'intesa originario sottoscritto il 14/10/2024 non modificate dal presente atto.

Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 36/2023 e della L. 241/1990.

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso.
Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Per la Comunità Montana di Valle Camonica
Il delegato
Gianluca Guizzardi

Per l'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Valle Camonica
Il Presidente
Stefano Tomasi

